

Oggetto: C.le/Area di - Fornitura

CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

(1) [Nome del Fornitore], con sede legale in [--], capitale sociale di Euro [--], iscritta al Registro delle Imprese di [--] con il n. [--], Partita IVA n. [--], nella persona di [--] nella sua qualità di [--] ("Fornitore");

E

(2) EP Produzione S.p.A., a socio unico, con sede legale Via Vittorio Veneto, 74 - 00187 Roma, iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il n. 1432101, Partita IVA 13243061002, rappresentata nella persona dell'ing. Luca Alippi nella sua qualità di Amministratore Delegato ("Acquirente");

(Fornitore e Acquirente, congiuntamente, le "Parti")

PREMESSE

(A) L'Acquirente è un'importante società internazionale che opera nel settore della produzione di energia ed è interessato a ricevere la fornitura di alcuni Mercì, prodotti, materiali ricambi o componenti, come meglio precisato nel presente contratto di fornitura ("Contratto");

(B) Il Fornitore è una società che opera nel settore (**inserire una breve descrizione dell'attività del Fornitore**) con una comprovata esperienza e una regolare situazione finanziaria;

(C) Il Fornitore ha inviato all'Acquirente un'offerta vincolante e irrevocabile per la fornitura di Mercì richiesti dall'Acquirente e descritti nella Descrizione Fornitura e Prezzi (di seguito DFP) ("Offerta");

(D) A seguito di un processo di selezione l'Acquirente ha ritenuto di affidare al Fornitore la fornitura dei Mercì richiesti sulla base dei termini della sua offerta di cui al precedente punto (C).

(E) Il Fornitore dà atto che la Centrale di è registrata EMAS e certificata ISO 14001 e ISO 45001.

CIÒ PREMESSO, IN CONSIDERAZIONE DELLE PREMESSE, CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Documenti contrattuali

1.1 I seguenti documenti devono essere considerati parte integrale e sostanziale del presente Contratto:

(A) Le specifiche tecniche della Fornitura, allegate al presente Contratto (se presenti) quale Allegato 1.1(A) ("Specifiche Tecniche");

(B) I costi unitari della Fornitura e l'anagrafica delle Mercì, allegati al presente Contratto quale Allegato 2.1(B) Descrizione Fornitura e Prezzi ("DFP");

(C) L'Offerta presentata dal Fornitore quale Allegato 1.1.(B);

(D) Qualsiasi altro documento allegato a questo Contratto.

2. Oggetto del Contratto

2.1 Il presente Contratto definisce i termini e le condizioni alle quali il Fornitore deve fornire all'Acquirente i seguenti Merci: **(inserire una breve descrizione delle Merci oggetto di fornitura)** (di seguito "**Merci**") come meglio dettagliato nelle Specifiche Tecniche (se presenti) o nella Descrizione Fornitura e Prezzi e negli altri allegati al presente Contratto, destinati alla Centrale di/Area

3. Esecuzione della Fornitura

3.1 Il Fornitore dovrà eseguire la Fornitura in piena conformità al presente Contratto ai termini stabiliti e a qualsiasi altra istruzione ricevuta dall'Acquirente.

4. Esecuzione del Contratto

4.1 Il Fornitore dovrà consegnare le Merci oggetto del presente Contratto entro il termine indicato nella prima pagina del Contratto alla voce "termine di consegna", in caso di singola fornitura, ovvero nel documento "Descrizione Fornitura e Prezzi" (di seguito "**DFP**"), in caso di fornitura multipla che prevede consegne in Partite con differenti date di consegna.

4.2 Resta inteso che l'Acquirente ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento la modifica della data di consegna delle Merci previste dal presente Contratto. Resta inteso che in caso di richiesta di posticipare la data di consegna, il Fornitore non potrà non aderire alla richiesta.

5. Durata

5.1 Il presente Contratto sarà valido ed efficace dalla data del perfezionamento per terminare alla data di completamento della Fornitura.

6. Tutela Ambientale e della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

6.1 Il Fornitore è il primo responsabile della salute e della sicurezza dei propri lavoratori.

6.2 Il Fornitore dichiara e garantisce, sotto la propria responsabilità, che le Merci consegnate rispettano la normativa vigente in materia di salute e sicurezza.

6.3 Qualora nell' esecuzione della Fornitura si generino rifiuti, il Fornitore deve, salvo diverso accordo scritto, gestire sotto la propria responsabilità gli stessi in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

6.4 In caso di fornitura di prodotti chimici o altri prodotti pericolosi, le informazioni sui prodotti - in particolare la scheda di sicurezza - dovranno essere inviate all'Acquirente contestualmente alla consegna. Per tali sostanze, tal quali o contenute in preparati, devono essere ottemperati tutti gli obblighi concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) ed in disposizioni particolari. La classificazione, l'etichettatura, l'imballaggio e la scheda di sicurezza della sostanza dovranno essere conformi alle prescrizioni previste dal Regolamento CE 1272/2008 (CLP) e successive norme correlate. Il Fornitore della sostanza dovrà comunicare tempestivamente gli eventuali aggiornamenti delle schede di sicurezza.

6.5 Nel caso di sostanze non soggette a scheda di sicurezza, il Fornitore ha comunque l'obbligo di fornire una scheda contenente il numero di registrazione delle sostanze, se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate, precisazioni sulle eventuali registrazioni imposte, le informazioni pertinenti per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi. Deve inoltre essere ottemperata la normativa vigente inerente le operazioni di trasporto, carico, scarico e trasbordo di merci o sostanze pericolose.

6.6 Per la consegna della Merce il Fornitore è tenuto a rispettare le regole di viabilità e i percorsi stabiliti dall'Acquirente all'interno delle proprie strutture.

7. Prezzo

7.1 Le Parti concordano che il prezzo contrattuale per la Fornitura sarà quello riportato nel documento DFP (il "Prezzo Contrattuale").

8. Fatturazione e termini di pagamento

8.1 Il Fornitore potrà emettere fattura in relazione al Prezzo Contrattuale solo successivamente alla consegna dei Merci oggetto del presente Contratto.

8.2 Le fatture dovranno essere emesse dal Fornitore a nome di EP Produzione S.p.A., a socio unico, con sede in Via Vittorio Veneto, 74 - 00187 - Roma, Partita Iva e codice fiscale 13243061002 e recapitate all'Acquirente in formato elettronico mediante il codice di intermediario **PR4AG6C**.

Ciascuna fattura dovrà includere il riferimento al numero del presente Contratto. In assenza di tale riferimento, la fattura non potrà essere accettata.

8.3 L'Acquirente pagherà le fatture emesse dal Fornitore entro il terzultimo giorno del mese durante il quale cade il 90° giorno successivo alla data di ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato in ciascuna fattura.

9. Cedibilità

9.1. I crediti scaturenti dal Contratto non potranno essere ceduti dal Fornitore, nemmeno parzialmente, ad esclusione dei casi in cui la cessione avvenga nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli appositi albi di cui al D.lgs I settembre 1993, n.385. La cessione potrà essere accettata solo a fronte di comunicazione che definisca esattamente le fatture oggetto di cessione, esponga i poteri del firmatario e che sia munita di notifica dell'atto per certificazione della data. Pertanto, in difformità da tale disposizione, l'Acquirente sospenderà i pagamenti sino a quando la cessione del credito non verrà formulata nelle forme precedentemente richiamate. Il Fornitore non potrà altresì conferire a terzi mandati speciali all'incasso o fare ricorso ad altre forme di pagamento in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente.

9.2. Il Fornitore potrà cedere a terzi, anche solo parzialmente, il Contratto o qualsiasi diritto o obbligazione da esso derivante, solo con il previo consenso scritto dell'Acquirente. L'indebita cessione del contratto può comportare, ad insindacabile giudizio dell'Acquirente la immediata risoluzione del Contratto.

9.3 L'Acquirente avrà facoltà di cedere a terzi il Contratto o parte dello stesso, o qualsiasi diritto o obbligazione da esso derivante, ivi compresi i diritti di credito, senza obbligo di ottenere il previo consenso del Fornitore.

10. Esecuzione della Fornitura da parte di terzi in caso di inadempimento del Fornitore

10.1 Qualora il Fornitore non dia corso in tutto o in parte all'esecuzione del Contratto o abbia accumulato un ritardo di 5 o più giorni rispetto al termine fissato per la consegna l'Acquirente, fatto salvo qualsiasi altro rimedio indicato nel presente contratto e ai sensi di legge, ha il diritto di procedere direttamente al relativo espletamento utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi, addebitando al Fornitore eventuali costi aggiuntivi sostenuti per il reperimento delle Merci.

11. Disposizioni UE contro il Terrorismo

11.1 Per finalità antiterrorismo, il Consiglio dell'Unione Europea (EC) ha adottato i regolamenti n. 881/2002 e (EC) n. 2580/2001, che vietano gli scambi diretti e/o indiretti di denaro o risorse economiche con determinati individui, enti legali, gruppi o organizzazioni: tale divieto viene applicato direttamente a ogni stato membro dell'Unione

Europea. Il Fornitore s'impegna a osservare tale divieto e a verificare che esso venga esteso ai propri partner commerciali.

12. Spedizione e indirizzi di spedizione

12.1 Il Fornitore è responsabile del trasporto e in caso di difetto attribuibile al Fornitore, egli deve provvedere al pagamento di eventuali spese dovute a consegne errate.

12.2 Il Fornitore è autorizzato ad effettuare consegne parziali unicamente previo consenso scritto dell'Acquirente.

12.3 La firma del documento di trasporto non implica il riconoscimento della conformità delle Merci oggetto del presente Contratto alle Specifiche Tecniche o, in assenza, a quanto indicato nel documento DFP.

12.4 I costi di spedizione sono compresi nel Prezzo Contrattuale.

12.5 Le Merci oggetto della Fornitura devono essere inviati all'indirizzo indicato nel documento DFP.

12.6 Le Merci dovranno essere obbligatoriamente corredate da un cartellino d'identificazione sul quale sarà riportato il codice materiale/servizio (ove presente della DFP) dell'Acquirente, la descrizione delle Merci il riferimento costruttivo e/o disegno costruttore e il riferimento alla "Posizione" indicata nel documento DFP.

12.7 Nel caso in cui il Fornitore non dovesse rispettare quanto previsto agli articoli 12.5 e 12.6 l'Acquirente avrà diritto di sospendere il Contratto fino al ricevimento di quanto previsto agli articoli 12.5 e/o 12.6.

12.8 Qualora l'Acquirente incorra durante la vigenza del Contratto in due o più sospensioni per la violazione degli articoli 12.5 e/o 12.6, il Fornitore avrà diritto di risolvere ai sensi e per gli effetti del 1456 del Codice civile il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. La risoluzione sarà efficace dopo dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione.

13. Trasporto e consegna

13.1 Il Fornitore deve curare l'imballaggio, l'approntamento al trasporto, il carico e il trasporto delle Merci oggetto della Fornitura, dai propri magazzini e/o officine fino alle sedi e/o impianti dell'Acquirente e viceversa.

13.2 Il Fornitore si impegna al rispetto della normativa vigente relativa al trasporto su strada di merci pericolose (ADR) e sue successive modifiche ed integrazioni. Qualsiasi violazione, di qualsiasi natura, della normativa di settore di cui sopra sarà completamente imputabile al Fornitore che ne sopporterà i relativi costi.

13.3 Le Merci devono essere consegnate nel rispetto degli standard Incoterms 2020 "Delivery Duty Paid" (DDP) stabiliti dalla Camera di Commercio Internazionale entro i termini indicate nel presente Contratto.

14. Trasferimento della proprietà e del rischio

14.1 Relativamente a qualsiasi Merce da consegnare nell'ambito della Fornitura, la proprietà, il rischio e tutte le altre responsabilità sono trasferite all'Acquirente al momento della consegna del materiale stesso. In tale momento, avverrà il rilascio dell'entrata merci (EM), fatte salve le verifiche di congruità, integrità e conformità della fornitura, che dovranno avvenire in un termine congruo e comunque non superiore a 30 giorni.

15. Buona fede

15.1 Il Fornitore è tenuto al rispetto degli obblighi di buona fede nell'esecuzione della Fornitura ai sensi degli artt. 1375 e seguenti del Codice civile.

15.2 Le Merci fornite ai sensi del presente Contratto devono essere perfettamente funzionanti e devono essere utilizzabili in conformità alle condizioni contrattuali senza limitazione alcuna, anche in interazione con altre Merci: in particolare, non devono causare alcun tipo di indebolimento delle funzionalità, sconvolgimento o interruzione operativa.

16. Assicurazioni

16.1 Il Fornitore, nel caso in cui decida di effettuare in prima persona il trasporto e la consegna delle Merci oggetto del Contratto, dovrà stipulare e fornire un'adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi relativi al trasporto, compreso il deterioramento e/o il perimento delle Merci trasportate.

16.2 Il Fornitore dovrà accertarsi che il vettore, eventualmente incaricato del trasporto e della consegna delle Merci, sia in possesso di idonea e valida assicurazione per tutti i rischi relativi al trasporto compreso il deterioramento e/o il deperimento delle Merci trasportati nonché assicurazione contro tutti i danni a persone e a cose che possano occorrere durante la consegna delle Merci presso il luogo indicato dall'Acquirente.

17. Penali

17.1 In caso di ritardo nell'esecuzione del presente Contratto rispetto ai termini di consegna ivi indicati il Fornitore dovrà corrispondere all'Acquirente una penale pari all'1% del Prezzo Contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna previsto all'articolo 4 fino ad un importo massimo pari al 10% del Prezzo Contrattuale, fermo restando il diritto dell'Acquirente di ottenere il risarcimento di ulteriori danni.

L'Acquirente avrà il diritto di compensare l'importo dovuto dal Fornitore a titolo di penale con qualsiasi somma dovuta al Fornitore in base al Contratto o derivante da ogni altro rapporto tra il gruppo dell'Acquirente e il Fornitore. Fermo restando il diritto sopra menzionato, nel caso in cui l'importo delle penali per il ritardo raggiunga un ammontare pari al 10% del Prezzo Contrattuale, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

18. Responsabilità

18.1 Le Parti non sono responsabili l'una verso l'altra per lucro cessante e per danni indiretti, consequenziali perdite di profitti, perdite di prodotti, perdite di contratti subiti dall'altra parte.

18.2 In ogni caso, la responsabilità del Fornitore non potrà superare un importo pari al 300% l'ammontare del Prezzo Contrattuale.

18.3 In deroga a quanto sopra, il Fornitore sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente senza alcuna limitazione, anche per il mancato guadagno, in caso di: (i) colpa grave o dolo ai sensi dell'articolo 1229 del codice civile e in base ad ogni esclusione inderogabile di limitazione della responsabilità stabilita dalla legge o in relazione a responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile; (ii) violazione di leggi, regolamenti, direttive UE o in generale di ogni disposizione, sia nazionale che dell'Unione Europea o contenuta in Convenzioni Internazionali, applicabile all'oggetto del Contratto o qualsiasi altra prescrizione di qualsiasi autorità pubblica; (iii) lesioni personali o morte; (iv) spese sostenute dall'Acquirente per il pagamento di multe o sanzioni imposte da autorità pubbliche per cause o ragioni esclusivamente imputabili al Fornitore; e (v) pretese di terzi, inclusa ogni contestazione proveniente da una autorità pubblica.

19. Garanzie

19.1 Le Merci oggetto del presente Contratto dovranno essere nuovi di fabbrica o ricondizionati e, in ogni caso, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente tutta la documentazione utile per dimostrare l'origine delle stesse.

19.2 Il Fornitore dichiara e garantisce che le Merci del presente Contratto forniti ai sensi del Contratto (i) sono conformi a qualsiasi normativa applicabile (ivi compresa quella relativa alla commercializzazione di prodotti all'interno della UE e, ove applicabile, fuori dalla UE), qualsiasi prescrizione indicata nel Contratto, le Specifiche Tecniche e qualsiasi altra istruzione/indicazione fornita dall'Acquirente e (ii) sono realizzate nel rispetto dei più elevati standard qualitativi disponibili.

19.3 Qualora le Merci fornite ai sensi del Contratto presentino vizi e/o difformità e/o irregolarità rispetto a quanto previsto dalla legge o dal Contratto, l'Acquirente ha pieno titolo per attivare ogni rimedio previsto dalle garanzie legali stabilite dal codice civile italiano in materia di vendita di merci (articoli 1490 e seguenti del codice civile) e può ottenere alternativamente, a propria discrezione, la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo, l'eliminazione del difetto o la consegna di Merci identiche prive di vizi e difetti. Le modalità di esecuzione di tali rimedi saranno stabilite in base alle esigenze, anche operative, dell'Acquirente.

20. Trattamento dei dati personali e cyber security

20.1 Il Fornitore che tratta dati personali per conto proprio nella sua qualità di Titolare e/o per conto dell'Acquirente quale responsabile esterno, dichiara e garantisce di essere pienamente conforme al Regolamento UE 679/2016 (c.d. "GDPR") ed alla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18). In particolare, se per l'esecuzione del Contratto il Fornitore tratta dati personali per conto dell'Acquirente, il Fornitore si impegna a sottoscrivere la Nomina a responsabile esterno e a mettere a disposizione dell'Acquirente, su richiesta di questi, la documentazione a prova dell'adempimento agli obblighi della Nomina detta nonché della conformità al GDPR e alla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. Il Fornitore deve inoltre consentire all'Acquirente di effettuare, previo congruo preavviso, verifiche periodiche direttamente presso la propria sede legale al fine di verificarne la puntuale conformità a questi obblighi. Se invece il Fornitore tratta dati personali in qualità di titolare autonomo del trattamento, il Fornitore, su richiesta dell'Acquirente, dovrà, mettere a disposizione la documentazione a prova della conformità al GDPR ed alla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

20.2 Inoltre, ove per l'esecuzione del Contratto il Fornitore abbia la possibilità di accedere ai sistemi IT/OT dell'Acquirente attraverso un collegamento tramite rete internet o strumenti assimilabili, il Fornitore dovrà per tutta la durata del Contratto garantire la conformità anche agli obblighi imposti dalla normativa in tema di Cyber Security del D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 65 attuativo della Direttiva UE 2016/1148 (c.d. "Direttiva NIS"), in particolare:

- adottare tutte le linee di condotta e misure idonee a proteggere, e fare in modo che il proprio personale protegga, le Infrastrutture dell'Acquirente osservandone le policy, le procedure e le linee guida di EP Produzione S.p.A., a socio unico, come di volta in volta modificate;
- evitare di installare, copiare ed eseguire qualsiasi software Virus, e assicurarsi che nessun Virus sia installato, copiato ed eseguito da una qualsiasi terza parte da lui designato all'interno delle Infrastrutture dell'Acquirente nonché adottare tutte le misure necessarie per mantenere le Infrastrutture dell'Acquirente (e tutti i relativi componenti) prive di Virus; e

20.3. Nel caso in cui ne sia accertata l'installazione, da parte sua o da una qualsiasi terza parte per fatto a lui imputabile all'interno delle Infrastrutture dell'Acquirente, (i)

eliminare a proprie spese tutte le conseguenze derivanti dall'installazione del Virus, e nel caso in cui ciò comporti una perdita di efficienza operativa o perdita di dati, (ii) ripristinare tali perdite di efficienza operativa e dati, tenendo l'Acquirente indenne da qualsiasi perdita che ne sia conseguita. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione la documentazione a prova della conformità alla Direttiva NIS. Il Fornitore deve inoltre consentire all'Acquirente, previo congruo preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi, di monitorare, riesaminare e sottoporre a audit i servizi erogati come richiesto dal controllo A.15. 2.1 dell'Annex A della ISO/IEC 27001. Infine, il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Acquirente eventuali certificazioni conseguite che possano essere di supporto al servizio offerto (a titolo esemplificativo e non esaustivo ISO/IEC 27001).

20.4 Nel caso di violazione di uno degli obblighi previsti al presente articolo l'Acquirente avrà diritto di intimare, a mezzo PEC, di adempiere in un termine di 15 giorni, decorso il quale il Contratto si intende risolto di diritto ex art 1454 del codice civile, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

21. Riservatezza

21.1 Il Fornitore s'impegna, consapevole che il mancato rispetto di quanto segue può essere considerato quale causa di grave danno per l'Acquirente:

a) a mantenere il più assoluto riserbo su tutti i dati, le informazioni e/o i documenti, di cui venisse a conoscenza nel corso del rapporto instaurato con l'Acquirente, nonché a consentire l'accesso ai predetti dati, informazioni e/o documenti esclusivamente ai soggetti che debbano necessariamente averne conoscenza per garantire una precisa e puntuale esecuzione del Contratto;

b) a far sottoscrivere ai soggetti cui è concesso l'accesso ai dati, alle informazioni e/o ai documenti di cui sopra impegni di riservatezza, restando in ogni caso il Fornitore pienamente responsabile dell'opera e dei comportamenti delle persone cui siano stati resi noti i dati, i documenti e/o le informazioni;

c) ad utilizzare i dati, le informazioni e/o i documenti, comunque conosciuti, esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali, restando in ogni caso esclusa ogni diversa forma di utilizzo. A titolo puramente esemplificativo, devono essere trattate come confidenziali le seguenti informazioni relative all'attività dell'Acquirente:

nomi dei fornitori;

informazioni e dati finanziari;

informazioni e dati su progetti in sviluppo e su impianti esistenti o in corso di realizzazione;

a conservare i dati, le informazioni e/o i documenti suddetti con il massimo scrupolo e con tutte le cautele idonee a garantire il rispetto della massima riservatezza;

d) a restituire all'Acquirente tutti i documenti eventualmente consegnati, nonché i relativi duplicati, avendo cura di distruggere tutti i documenti rielaborati, recanti i dati e le informazioni contenuti nei, o desumibili dai, documenti restituiti.

21.2 Il Fornitore sarà vincolato agli impegni di cui sopra anche per un periodo di ulteriori 5 anni in seguito alla fine del rapporto contrattuale.

21.3 Resta inteso che tutte le informazioni fornite dall'Acquirente e le relative eventuali copie rimangono di sua esclusiva proprietà, anche se prodotte dal Fornitore.

22. Contatti

22.1 Ai fini di qualsiasi comunicazione relativa al Contratto, le Parti nominano i seguenti soggetti quali loro rappresentanti:

per l'Acquirente:

[Nome] (Riportare il nominativo del richiedente)

[Riferimenti] (Mail e tel. del richiedente)

che agirà anche come referente contrattuale;

per ogni comunicazione di carattere commerciale si dovrà far riferimento a:

.....(buyer).....

.....@eproduzione.it - T. +39 - M. +39

per il Fornitore:

[Nome] (Riportare il nominativo del referente del Fornitore)

[Riferimenti] (Mail e tel. del referente del Fornitore)

23. Recesso

23.1 L'Acquirente ha diritto di recedere dal presente Contratto con effetto immediato dandone comunicazione al Fornitore mediante invio di una PEC entro 7 giorni dal perfezionamento dello stesso.

23.2 L'Acquirente ha inoltre diritto di recedere con effetto immediato dal Contratto prima della consegna delle Merci oggetto del presente Contratto qualora si verifichi una o più delle seguenti circostanze:

A. il Fornitore inizia un processo di liquidazione volontaria o qualunque composizione stragiudiziale con i propri creditori non regolata dal Regio Decreto-legge 16 marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare);

B. il Fornitore risulta soggetto a molteplici protesti o procedure esecutive;

C. il Fornitore interrompe i pagamenti a favore dei propri dipendenti o fornitori;

D. il Fornitore non approva il proprio bilancio entro i termini stabiliti dalla legge;

E. il Fornitore si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del Codice civile;

F. il Fornitore è soggetto ad un cambio di controllo societario oppure le partecipazioni sociali, i beni aziendali il ramo d'azienda coinvolto nell'esecuzione della Fornitura sono trasferiti a terzi, indipendentemente dalle formalità di carattere tecnico e/o legale.

23.3 In ogni caso di recesso dal Contratto, l'Acquirente deve:

corrispondere al Fornitore il corrispettivo relativo alla parte di fornitura eseguita alla data di efficacia del recesso.

24. Risoluzione per inadempimento

24.1 Fermo restando quanto previsto nel presente Contratto, qualsiasi inadempimento, totale o parziale, di una delle obbligazioni assunte dal Fornitore ai sensi degli articoli 6 (Tutela Ambientale e della salute nei luoghi di lavoro), 11 (Disposizioni UE contro il Terrorismo), 12 (Spedizione e indirizzi di spedizione) 16 (Assicurazioni), 19 (Garanzie), 20 (Trattamento dei dati personali e cyber security), 21 (Riservatezza), 30 (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231) del presente Contratto verrà considerato come grave inadempimento e consentirà all'Acquirente di risolvere immediatamente, in tutto o in parte, il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

24.2 L'Acquirente ha inoltre il diritto di risolvere immediatamente, in tutto o in parte, il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nel caso in cui le Merci non vengano consegnati entro il termine di indicato a pagina 1 del Contratto alla voce "Termine di Consegna" ovvero nella Descrizione Fornitura e Prezzi, in caso di fornitura multipla, relativo all'ultima data temporale.

25. Intero accordo

25.1 Il Contratto e i relativi allegati costituiscono l'intero accordo tra le Parti in relazione alla Fornitura e sostituiscono integralmente qualsiasi precedente intesa o accordo tra le Parti, sia scritto che verbale, esplicito o implicito, relativo all'oggetto del Contratto.

25.2 Qualsiasi modifica del Contratto o ulteriore obbligazione assunta da una Parte in relazione all'oggetto del Contratto sarà valida e vincolante solo ove risulti da un documento scritto opportunamente sottoscritto da rappresentanti autorizzati delle Parti.

26. Giurisdizione

26.1 In caso di controversia nell'esecuzione del Contratto, le Parti si incontreranno al fine di raggiungere un accordo in via amichevole entro 30 giorni dalla relativa richiesta formulata dalla parte più diligente. Qualunque rivendicazione avanzata direttamente ai sensi della clausola seguente, in violazione del precedente paragrafo, sarà considerata come un comportamento in malafede e, nella misura consentita dalla legge italiana, ritenuta inammissibile (condizione di procedibilità).

26.2 Qualora non venga raggiunta una soluzione amichevole ai sensi del punto che precede, le parti stabiliscono che ogni eventuale controversia sorta in relazione al Contratto verrà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano.

27. Lingua del Contratto e legge applicabile

27.1 Il Contratto e tutta la documentazione e le comunicazioni ad esso relative devono essere redatti in italiano e, in ogni caso, sono regolati dalla legge italiana, a prescindere dalla normativa sul conflitto di leggi. Le Parti convengono espressamente di escludere l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la Vendita Internazionale di Merci (CISG).

28. Tolleranza

28.1 Qualsiasi tolleranza di una delle Parti ad atti o omissioni dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.

29. Invalidità parziale

29.1 Nel caso in cui una o più previsioni, clausole o condizioni contenute in questo Contratto risultino invalide o inefficaci per qualsiasi motivo, tale invalidità o inefficacia non avrà effetto sulla validità ed efficacia delle altre previsioni, clausole o condizioni e le clausole, previsioni e condizioni divenute invalide o inefficaci dovranno essere considerate come eliminate dal Contratto. Le Parti si impegnano a negoziare in buona fede al fine di sostituire, di comune accordo, le clausole, previsioni e condizioni che sono divenute invalide o inefficaci con altre pattuizioni il più possibile simili a quelle sostituite.

30. Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

30.1 Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito il "Decreto 231/01") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, il Fornitore dichiara che ciascun membro del proprio staff e di quello dei subfornitori:

A. conosce e rispetta in ogni sua parte la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001;

B. conosce e rispetta in ogni sua parte i contenuti e i principi del "Codice Etico", nonché del "Modello 231", così come adottati dall'Acquirente e pubblicati all'indirizzo internet <http://www.epproduzione.it/modelli-231-epproduzione> e le finalità cui tali contenuti e principi tendono.

30.2 Il Fornitore, per quanto concerne la propria organizzazione aziendale garantisce che nell'espletamento delle attività previste dal Contratto, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei precedenti soggetti, non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del Decreto Legislativo n.231/01.

30.3 Resta inteso che la violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra costituirà grave inadempimento e che il Contratto potrà essere risolto dall'Acquirente ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà tenuto a risarcire e tenere indenne l'Acquirente per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dalla predetta violazione.

30.4 In ogni caso non è consentito al Fornitore, nell'eventuale espletamento della propria attività per conto dell'Acquirente, offrire o promettere – direttamente o indirettamente – denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili, in senso lato, alla Pubblica Amministrazione al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio.

30.5 Il Fornitore dovrà informare immediatamente l'Acquirente nel caso in cui riceva, direttamente o indirettamente, da un rappresentante, dipendente, collaboratore o consulente dell'Acquirente una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Codice Etico/Modello Organizzativo adottato dall'Acquirente ovvero, più in generale, di comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati contemplati dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Luogo e data

Timbro e firma del Fornitore
per accettazione

Timbro e firma dell'Acquirente
per accettazione

NEW-PAGE

Approvazione specifica ex art. 1341 e ss. C.C.

Il Fornitore dichiara di aver letto tutte le clausole e di approvare specificamente, ai sensi degli articoli 1341 e ss. del Codice Civile, i seguenti articoli: 4 (Programma cronologico), 5 (Durata), 6 (Tutela Ambientale e della salute nei luoghi di lavoro), 9 (Cedibilità), 10 (Esecuzione della Fornitura da parte di terzi in caso di inadempimento del Fornitore), 11 (Disposizioni UE contro il Terrorismo), 12 (Spedizione e indirizzi di spedizione), 13 (Trasporto e consegna), 16 (assicurazioni), 17 (Penali), 18 (Responsabilità), 19 (Garanzie), 20 (Trattamento dei dati personali e cyber security), 21 (Riservatezza), 23 (Recesso e risoluzione per inadempimento), 26 (Giurisdizione), 30 (Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231)

Luogo e data

Timbro e firma del Fornitore
per accettazione

NEW-PAGE

Allegato 2.1(B)

DESCRIZIONE FORNITURA E PREZZI